
XI LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI**

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1993**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI****INDICE**

	PAG.
Seguito della discussione degli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1318, 1327, 1329
Boato Marco	1319, 1321
Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i> 1320, 1326, 1327, 1329	1327, 1329
Maccanico Antonio, <i>Presidente del Comitato « Forma di Governo »</i>	1327, 1329
Nania Domenico	1322, 1326
Novelli Diego	1318, 1319, 1320, 1322, 1327
Staglieno Marcello	1327
Sui lavori della Commissione:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1317
Sulle dimissioni del vicepresidente Augusto Antonio Barbera:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1317, 1318
Andreotti Giulio	1317
Boato Marco	1317
Maccanico Antonio, <i>Presidente del Comitato « Forma di Governo »</i>	1318
Novelli Diego	1318
Staglieno Marcello	1317

La seduta comincia alle 18,45.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che questa mattina l'ufficio di presidenza ha stabilito il calendario dei lavori della Commissione sia per la settimana ventura, sia per quelle successive, ed è stato redatto un comunicato stampa affinché tutti ne siano al corrente.

La Commissione per le riforme istituzionali si riunirà domani 18 marzo alle ore 17,30. Per la prossima settimana si prevedono sedute nelle giornate di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 marzo dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 17,30 alle 20,30. Martedì prossimo inizierà la discussione degli articoli dei testi provvisori predisposti dai Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ». Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per lunedì 22 marzo alle ore 12.

Nelle settimane seguenti i lavori continueranno negli stessi giorni e con i medesimi orari fino a mercoledì 7 aprile, per interrompersi dal giovedì che precede la Pasqua fino al 20 aprile, ossia il giorno successivo alla conclusione dei referendum. Questa comunicazione sarà inviata a ciascuna componente la Commissione.

Sulle dimissioni del vicepresidente Augusto Antonio Barbera.

PRESIDENTE. Comunico altresì ai colleghi che nella stessa riunione di questa mattina ho pregato l'ufficio di presidenza di pronunciarsi sulle dimissioni del vicepresidente Barbera – di cui ho dato comu-

nicazione nella seduta di ieri sera – non perché ciò rientri nei compiti di questo organo ma al fine di acquisire un orientamento. L'ufficio di presidenza ha ritenuto di chiedere all'onorevole Barbera di ritirare le dimissioni; in modo particolare si sono espressi in tal senso i colleghi della democrazia cristiana, i quali hanno affermato apertamente di apprezzare le qualità ed il lavoro svolto dall'onorevole Barbera, ritenendo che una loro presenza attenta, in qualità di rappresentanti di gruppo, nell'ufficio di presidenza sia sufficiente per garantire l'equilibrio anche nei confronti del gruppo democristiano.

Mi dispiace che il vicepresidente Barbera in questo momento non sia presente perché avrei desiderato conoscere il suo parere. Poiché a decidere è la Commissione, se qualche collega intende intervenire può farlo immediatamente.

GIULIO ANDREOTTI. Signor presidente, a me sembra molto saggia l'idea di invitare l'onorevole Barbera a ritirare le sue dimissioni, in quanto non solo accentua la professionalità del nostro collega ma è uno dei modi per dimostrare che la partitocrazia, la lottizzazione partitocratica non è il nostro « pane quotidiano ». È estremamente positivo decidere nel senso indicato.

MARCELLO STAGLIENO. Mi associo alle considerazioni espresse dal senatore Andreotti nei confronti dell'onorevole Barbera, il quale ha profuso in questa Commissione un impegno che non può essere sottaciuto.

MARCO BOATO. Confermo l'opinione che lei, signor presidente, ha formulato a

nome dell'ufficio di presidenza. Spero che il collega Barbera prenda atto dell'invito della Commissione a ritirare le proprie dimissioni.

ANTONIO MACCANICO. Mi rifaccio alle valutazioni espresse in sede di ufficio di presidenza.

DIEGO NOVELLI. Auspico anch'io che il collega Barbera accetti l'invito a soprassedere alla propria decisione e continui il lavoro svolto fin qui in modo egregio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, comunicheremo all'onorevole Barbera l'invito della Commissione a ritirare le proprie dimissioni.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

Proseguiamo la discussione.

DIEGO NOVELLI. Signor presidente, non intendo riaprire in questa sede una discussione di carattere generale sulle tematiche relative alla forma di governo ed alla forma di Stato; desidero esprimere solo un apprezzamento per il lavoro compiuto, anche se mi riservo di presentare taluni emendamenti alle proposte del Comitato « Forma di Stato ». Ciò non vuole avere il significato di mancato riconoscimento del lavoro del Comitato « Forma di Governo »; il fatto è che nel testo presentato dal Comitato « Forma di Stato » ritrovo molte delle mie convinzioni. Penso di poter presentare entro la giornata di domani gli emendamenti che successivamente illustrerò entrando nel merito delle varie questioni.

Il mio intervento ha quindi il valore di una dichiarazione di voto allo scopo di ribadire in questa sede, dal momento che

le nostre proposte sono state presentate davanti al Comitato, le nostre opinioni, se non altro a futura memoria. Qualche collega ieri ha fatto cenno al momento in cui qualcuno scriverà la storia di questa Commissione. Non ho certo questa presunzione, però vorrei che dagli atti della Commissione risultassero chiare le nostre proposte.

Il gruppo della rete auspica una forma di governo parlamentare fondata su una netta separazione dei poteri legislativo ed esecutivo fin dal momento elettorale. Anche a seguito delle vicende politiche che stanno travagliando la vita dei singoli partiti e del paese, abbiamo preso atto che il partito di maggioranza relativa ha assunto unilateralmente la decisione di dichiarare incompatibili fra loro l'incarico ministeriale ed il mandato parlamentare. Siamo talmente convinti della giustezza di questa norma che ne riteniamo necessaria una sanzione per legge che faccia riferimento anche al momento elettorale. Successivamente indicherò la forma di Stato da noi ritenuta migliore.

Per quanto riguarda la struttura e le funzioni del Parlamento, noi ci pronunciamo a favore di un'unica Assemblea nazionale legislativa composta da 300 membri. Ci rendiamo conto, però, che questa nostra ipotesi non è ancora giudicata matura od idonea alla situazione del nostro paese e quindi non ci abbarbichiamo ad una posizione di rigido monocomeralismo. Data questa priorità come ipotesi, in via subordinata siamo disposti a confrontarci sul tema del bicameralismo, purché ciò avvenga con grande chiarezza ed evitando la ripetizione degli atti tra Camera e Senato. Dobbiamo puntare ad una netta distinzione delle competenze tra i due rami del Parlamento, fermo restando che talune competenze di carattere costituzionale devono essere attribuite soltanto ad una delle due Camere. Immaginiamo un bicameralismo connesso alla struttura regionale dello Stato e non consideriamo assolutamente una diminuzione del prestigio del Senato se ad esso vengono riservate competenze in tale ambito, tanto che abbiamo manifestato una propensione per il Senato delle regioni.

Ieri mi sono permesso di rivolgere al senatore Maccanico una domanda relativamente ad una dimenticanza (ho usato questo termine in modo impertinente) circa il numero dei parlamentari. Indubbiamente è materia scottante e ricordo che, quando se ne fece cenno in questa sede, l'ex segretario del partito socialista italiano dichiarò, sia pure in un'interruzione, che avremmo dovuto dimenticarci che questo Parlamento avrebbe potuto votare (tra l'altro a scrutinio segreto) la riduzione del numero dei parlamentari. Mi sembra una cosa abbastanza incredibile.

MARCO BOATO. Perché si sarebbe dovuto votare a scrutinio segreto?

DIEGO NOVELLI. Perché una norma di questo genere dovrebbe essere votata con questo sistema.

MARCO BOATO. Le leggi elettorali certamente sì ma quelle costituzionali, a mio parere, no.

DIEGO NOVELLI. Allora si disse che una norma di questo genere avrebbe dovuto essere votata a scrutinio segreto. Comunque, credo che il problema non sia quello relativo al tipo di votazione; il fatto è che è difficile chiedere a 945 parlamentari di votare una riduzione del numero dei parlamentari, il che significa per una parte dei medesimi dover cambiare attività. Questo rafforza il giudizio che esprimiamo sull'attuale Parlamento; non solo, ma lo stesso Presidente del Consiglio in un'esternazione estemporanea di qualche giorno fa riferita all'Inghilterra (non so se in termini provocatori nei confronti dell'Assemblea di Montecitorio) ha dichiarato che 315 deputati sono più che sufficienti. Quindi metà di coloro che sono in quella sede possono prendere le proprie cose e, come si diceva una volta, passare alla cassa, prendere la liquidazione e tornare a casa. Questo vuol dire che il problema della riduzione del numero dei parlamentari esiste.

Confrontando la situazione italiana con quella di altri paesi, ho constatato che il

nostro è uno dei parlamenti più affollati del mondo, sia in cifra assoluta sia in cifra relativa, cioè rapportata al numero degli abitanti. Per esempio, il nostro Parlamento è più grande di quello degli Stati Uniti d'America, anche se tale paese è poi suddiviso nei singoli *states*. Modificando alcune previsioni si potrebbe finalmente « svuotare » la capitale e gli abitanti di Roma potrebbero diminuire di un milione ove si riuscisse ad eliminare alcuni ministeri. In tal modo si darebbe respiro alla città di Roma e si decentrerebbe lo Stato, cosa che sin dai tempi dell'Unità, nel 1861, il mio corregionale Camillo Cavour auspicava per lo Stato sabauda, salvo poi, non appena trasferitosi a palazzo Carignano, cambiare immediatamente idea.

Se leggiamo la storia italiana dopo l'Unità, da Minghetti a Rattazzi a Crispi a Giolitti (che in quel di Cuneo parlava di « dis-centramento » dello Stato), constatiamo che tutti riconoscevano l'esigenza del decentramento ma poi, non appena si trasferivano nella capitale, non se ne occupavano più.

Credo che le proposte formulate dal Comitato « Forma di Stato » contengano indicazioni estremamente interessanti da questo punto di vista. Ovviamente, ad una riduzione del numero dei parlamentari dovrebbe eventualmente fare da contrappeso un aumento della rappresentanza nei consigli regionali.

Comunque la si voglia pensare, noi riteniamo che, pur mantenendo un sistema bicamerale, la Camera dei deputati - se si manterrà questa denominazione - non dovrebbe superare le 400 unità; comunque, presenteremo un emendamento per portare i componenti di questa Camera a 300, a fronte di 150 senatori, con le caratteristiche che ho cercato molto sommariamente di illustrare.

Per quanto riguarda la scelta del Governo, ribadita la netta distinzione tra poteri legislativo ed esecutivo, credo che dobbiamo garantire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i governanti. Siamo decisamente contrari all'elezione diretta del *premier* per le ragioni che in altre occasioni ho già sostenuto: siamo

contrari alla Repubblica presidenziale ed all'elezione diretta del primo ministro in quanto ci opponiamo ad una personalizzazione eccessiva ed esasperata della vita politica e perché temiamo il verificarsi di fenomeni di peronismo. Siamo, invece, pienamente consapevoli della validità di conferire agli elettori la possibilità di scegliere il Governo, a partire da chi lo guida, e ciò anche per consentire ai cittadini di esprimere una valutazione sugli uomini che hanno chiamato a governare. Si tratta di un modo per sottrarre questo delicatissimo compito alla cosiddetta (ricorro ad una terminologia che non mi piace ma che ormai è invalsa nell'uso corrente) partitocrazia, cioè alla spartizione. Sia a livello locale - dove ho maturato un'esperienza diretta - sia a livello ministeriale abbiamo visto indicare come titolari di settori delicati e di particolare importanza persone che non disponevano di alcuna specifica competenza; ritengo che l'incarico di ministro debba essere conferito a politici e che, per esempio, un medico non debba essere nominato ministro della sanità.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Dicevano i vecchi saggi: la guerra è una cosa troppo seria per farla fare ai generali.

DIEGO NOVELLI. Condivido pienamente l'interruzione dell'onorevole Labriola.

Ribadisco che siamo favorevoli all'elezione diretta del Governo da svolgersi quindici giorni dopo l'elezione del Parlamento: le forze rappresentate in Parlamento, quelle stesse forze che di regola oggi dopo le elezioni politiche si incontrano, si riuniscono per poi decidere quale tipo di coalizione formare e quale Governo designare, a nostro avviso possono farlo, salvo poi sottoporre al corpo elettorale il risultato di questa trattativa, che ritengo più che legittima, tra forze politiche che vogliono collaborare sulla base di programmi che hanno presentato ai cittadini nel corso della campagna elettorale per eleggere i rappresentanti del potere legislativo e quindi sulla base delle leggi che

si sono impegnati ad emanare per realizzare il programma di legislatura.

Quanto al numero dei ministeri, ho constatato che siamo stati addirittura superati dal Comitato che si è occupato di tale materia. Siamo pienamente d'accordo su una riduzione drastica di tale numero, anche in considerazione del rovesciamento dell'articolo 117 della Costituzione, nel quale dovrebbero essere elencate, al contrario di quanto avviene oggi, le competenze riservate allo Stato, mentre tutte le altre dovrebbero essere trasferite alle regioni. Di conseguenza, il numero dei ministeri e dei sottosegretari potrebbe essere drasticamente ridotto.

L'elezione diretta del Governo per noi altro non è che una ratifica da parte degli elettori delle alleanze politiche stipulate tra le forze presenti nell'Assemblea legislativa. Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di riduzione degli anni del mandato: purché si riesca a lavorare, quattro anni costituiscono un periodo di tempo eterno, come sostenevo anche a livello locale. Certo, se dopo le elezioni si ricomincia con la passerella davanti al Presidente della Repubblica... Spero proprio che, dopo le riforme istituzionali, questo tipo di spettacolo non sia più offerto ai cittadini italiani: intendo riferirmi alle lunghe, retoriche consultazioni del Capo dello Stato anche con personaggi che, pur avendo ricoperto posti di responsabilità nella storia del nostro paese, oggi non contano più nulla, non hanno più niente da dire e solo per una forma di rispetto vengono ancora consultati. Sarebbe molto meglio, dunque, ridurre la durata del mandato e sapere il giorno dopo lo svolgimento delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso; sulla base del responso delle urne dovrebbe insediarsi immediatamente chi deve governare, avendo a disposizione tutta la durata del mandato.

Ecco il motivo per il quale nutriamo forti riserve sulle proposte che qui sono state formulate, a partire da quella concernente l'istituto della sfiducia costruttiva, che noi decisamente combattiamo. Chi è chiamato a rappresentare la sovranità popolare esercita un mandato e, se

decide di cambiare opinione, deve restituirlo al legittimo titolare, cioè agli elettori. Il fatto che un partito (che svolge una campagna elettorale e raccoglie suffragi dagli elettori sulla base di un accordo stipulato con altre forze) nel corso del mandato venga folgorato sulla strada non certo di Damasco ma di altre esigenze, cambi opinione e ribalti le maggioranze è a mio avviso uno degli elementi che ha concorso al degrado della vita politica italiana. Che anche a livello locale si passi da una coalizione di sinistra ad una di centro-sinistra, ad un pentapartito con le stesse persone che transitano indifferentemente da una coalizione all'altra mantenendo sempre le stesse responsabilità credo sia un elemento di profondo inquinamento della vita politica. Ciò non significa che non si possa cambiare opinione — soltanto gli stupidi, a mio avviso, non lo fanno mai — ma non bisogna neanche esagerare nel modificare la propria idea. Chi muta orientamento, comunque, deve restituire il mandato che ha ricevuto al legittimo titolare; se quest'ultimo conferisce ad una forza politica una nuova investitura sulla base delle nuove idee che essa ha maturato, vorrà dire che tale forza è legittimata. Non ritengo però che ciò possa avvenire nel corso di uno stesso mandato, quando il voto popolare ha indicato una coalizione o addirittura, come noi proponiamo, un Governo.

Le proposte del Governo possono essere respinte dall'Assemblea e reiterate solo una volta, dopo di che l'esecutivo deve ritirarle e prendere atto della volontà manifestata. Riteniamo inoltre che il Governo possa essere « sfiduciato » solo con una mozione di sfiducia che abbia raccolto la maggioranza parlamentare, oppure con la bocciatura di quel documento fondamentale per l'attività del Governo che è il bilancio. Proporremo quindi, attraverso gli emendamenti, una doppia lettura del bilancio: dopo una prima presentazione di tale documento, sul quale il Parlamento sarà chiamato a discutere e ad esprimere tutte le proprie critiche ed i propri suggerimenti, il Governo potrà recepire le indicazioni che riterrà opportune e ripresen-

tare una seconda edizione, riveduta e corretta, del bilancio, che però in questa fase non potrà più essere modificato.

Credo che gli spettacoli che il nostro Parlamento ha offerto nelle « notti brave » in cui si è svolto, anche nelle competenti Commissioni, il mercato degli emendamenti abbiano contribuito all'inquinamento della vita politica: il mercanteggiamento, il consociativismo, lo scambio, il *do ut des* tra una forza politica e l'altra per la realizzazione di un'autostrada, di un ponte, di una centrale termoelettrica o di un'altra opera sono inammissibili. Pertanto, la nostra proposta è che il Governo, recepite le critiche sul documento che ha presentato alle Assemblee legislative, lo modifichi nelle parti che ritiene di dover cambiare e lo ripresenti; a quel punto, il Parlamento potrà accettarlo o respingerlo, ma non potrà più entrare nel merito della proposta governativa, perché intaccarla in qualche sua parte potrebbe introdurre elementi di squilibrio nella politica dell'esecutivo. La procedura che proponiamo costituirebbe, a mio avviso, un fatto positivo che potrebbe rimediare in qualche misura agli aspetti che oggi tutti lamentiamo.

Proponiamo inoltre che l'Assemblea legislativa abbia una sola possibilità di sostituire il Governo o suoi membri, dopo di che la parola dovrà tornare al legittimo titolare, ossia alla sovranità popolare. Se nel corso del suo mandato l'esecutivo viene « sfiduciato » due volte, il Governo cade, ma si procede anche allo scioglimento dell'Assemblea legislativa perché evidentemente sono venuti meno i presupposti che avevano determinato quel tipo di maggioranza e l'elezione di quel Governo. Non nutro un'idiosincrasia nei confronti delle elezioni e non vedo perché in questo paese se ne parli sempre come se fossero un dramma; mentre si esalta il referendum, si adduce contro l'elezione del Parlamento — alla scadenza della legislatura od anche a seguito di uno scioglimento anticipato — l'argomento dei costi che essa comporta.

MARCO BOATO. Le elezioni nel nostro paese non sono state poche; anzi, si sono tenute frequentemente.

DIEGO NOVELLI. Certo, ma il ricorso frequente alle urne da parte degli elettori non mi scandalizza affatto. Sono favorevole all'introduzione di norme che disincentivino questa ipotesi, tenendo però presente che non si è mai avuta da parte dei cittadini elettori l'ansietà di tornare alle urne; forse è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di questo genere. Semmai le questioni insorte sono sempre state interne al Parlamento, ai partiti ed a quelle forze destabilizzanti che esercitavano una funzione ricattatoria.

Dobbiamo cercare di introdurre norme che, se non la eliminano del tutto, almeno riducano la possibilità di esercitare ricatti all'interno delle coalizioni e delle maggioranze e nei confronti dei Governi. Chi vuol mettere in crisi un esecutivo deve sapere che se ne assume interamente la responsabilità, e ciò vale anche con riferimento al governo degli enti locali.

L'istituto della sfiducia costruttiva è un elemento di inquinamento della vita politica perché è una forma di ricatto: si passa da una parte all'altra senza rendere conto agli elettori della propria incoerenza. Ecco perché riteniamo che, riducendo la durata del mandato parlamentare e introducendo i meccanismi che ho indicato, potremmo conseguire quella stabilità che, invece, si cerca di raggiungere con altre misure quali i premi di maggioranza o di governabilità. Non mi scandalizzo di fronte a queste ipotesi, né le demonizzo, ma ritengo che sia possibile garantire la stabilità e la governabilità con modalità che meglio consentano di esprimere la volontà popolare.

L'ultima osservazione che intendo svolgere riguarda la durata del mandato del Presidente della Repubblica. Ritengo che un mandato di sette anni sia veramente eterno. Pensate solo alla velocità con cui si succedono i cicli della storia contemporanea, a cosa fosse fino ad un anno fa la vita politica italiana e ai mutamenti impressionanti che sono intervenuti proprio a causa di una serie di obiettivi cambiamenti prodottisi nella vita quotidiana.

Si dice che vi siano stati più cambiamenti nell'arco di questo decennio che negli ultimi 150 anni – consideriamo solo

gli strumenti che oggi ci danno la possibilità di sapere in tempo reale quanto accade dall'altra parte della terra, possibilità che sarebbe stata impensabile solo fino a pochi decenni fa – analogamente, i cicli della politica sono caratterizzati da una estrema rapidità ed il rischio è che un Presidente della Repubblica si trovi a vivere la sua esperienza settennale in mezzo a bufere e cambiamenti repentini. L'elezione lo scorso anno del Presidente Scalfaro è stata frutto di un determinato momento storico, politico, sociale e culturale. Chissà tra sette anni quanto sarà cambiata la situazione!

Ovviamente, la durata del mandato parlamentare non deve coincidere con l'incarico presidenziale. Poiché, tuttavia, abbiamo proposto di ridurre la durata della legislatura da cinque a quattro anni, ritengo che quella del mandato presidenziale debba passare da sette a cinque anni – questa è l'ipotesi alla quale sono favorevole –, al massimo a sei.

Mi si può obiettare che mantenendo la durata del mandato a sette anni si stabilisce contestualmente che il Presidente non è rieleggibile; tale prescrizione, però, può valere anche riducendo il mandato presidenziale a cinque o a sei anni. Non si può barattare la non rieleggibilità del Presidente con il mantenimento di una durata settennale del mandato.

Personalmente ritengo che quel mandato debba essere di cinque anni, che il Presidente non debba essere rieleggibile e che prestare un servizio alla patria – come si diceva quando ero bambino – di cinque anni come Presidente della Repubblica sia sufficiente per il Presidente e per la patria.

DOMENICO NANIA. A nostro avviso, valutando le due bozze presentate, sarebbe stato forse meglio da un punto di vista procedurale che i due Comitati « Forma di Governo » e « Forma di Stato » avessero lavorato insieme. Abbiamo infatti l'impressione che quando procederemo all'esame dei singoli emendamenti, si creeranno numerosi problemi, anche di definizione, laddove, per esempio, si parla di leggi organiche e di principio. Sussistono, insomma,

problemi di coordinamento che ci ostacoleranno durante l'esame degli emendamenti ed avremmo preferito che tra i due Comitati si svolgesse una discussione preliminare al fine di chiarire alcuni punti e consentire alla Commissione di procedere con maggiore speditezza, come ho detto, all'esame in dettaglio dei testi predisposti.

Prescindendo da questa premessa, debbo dire che dal nostro punto di vista non vi è dubbio che la Costituzione vigente sia coerente, risponda ad una sua logica ed abbia realizzato, anche con una notevole dose di coerenza interna, determinate premesse che, sostanzialmente, si fondano sul cosiddetto sistema parlamentare, il quale ha risposto in un determinato modo ai bisogni di tipo politico che nel nostro paese hanno caratterizzato soprattutto il secondo dopoguerra.

Non si può dire che il testo costituzionale in vigore sia incoerente: questa è un'affermazione che non condividiamo nella sua impostazione. In effetti quando si è discusso l'impianto costituzionale in vigore, lo si è fatto (è importante per noi sottolineare questo aspetto) in un periodo di non emergenza, ossia in un periodo di normalità. La vita politica allora si svolgeva correttamente, non si ponevano i problemi che oggi si pongono; in pratica si trattava di un periodo in cui la democrazia cristiana, e le altre forze politiche che si coalizzavano con essa, registrava percentuali di consenso dell'ordine del 60-65 per cento. Il problema della riforma della Costituzione si è posto, o meglio lo hanno posto gli studiosi, allorché si sono individuati i punti nevralgici ove si dimostrava, più che altrove, la crisi dell'impianto istituzionale in rapporto alla trasformazione avvenuta nella società e soprattutto alle esigenze, come si diceva allora, della governabilità. Quando si muoveva una critica all'impianto costituzionale si sosteneva che esso non favoriva la decisione. Usando tale espressione sembra di parlare davvero, come diceva poc'anzi il collega Novelli, di qualche secolo fa: la critica che si faceva era però questa.

Ricordo che la casa editrice Marsilio pubblicò un testo dal titolo *Una costitu-*

zione per governare, che riprendeva gli atti di un convegno, in cui la relazione di base, svolta dall'attuale presidente del Consiglio Amato, metteva in evidenza come l'attuale Costituzione impedisse quasi di governare.

Detto questo, ci sembra che, nel momento stesso in cui esplose l'emergenza e si dice che occorre insediare una Commissione per le riforme che ponga davvero mano ad esse, poi, in funzione dell'emergenza, il lavoro finisce per andare in direzione esattamente opposta a tutti gli studi e gli approfondimenti compiuti e alle esigenze avanzate in tempi normali sul problema.

Quando si riforma una costituzione, poiché non si tratta di riformare una legge qualsiasi, si agisce alla luce (almeno questa è la nostra posizione) delle esigenze che si sono manifestate nel tempo e non di quelle immediate ed urgenti del momento, che possono significare anche conservazione dell'esistente. Desidero ricordare che nel dibattito svoltosi negli anni sull'impianto dell'attuale Costituzione, sorsero a volte polemiche accese in ordine all'espletamento dei referendum.

Signor presidente, noterà che non esiste, se non la nostra, alcuna proposta di modifica dell'articolo 75 della Costituzione. Se non ricordo male gli stessi De Mita ed Andreotti sostennero la necessità di un referendum consultivo, di indirizzo, qualcuno addirittura di un referendum deliberativo, eppure agli atti di questa Commissione bicamerale, e segnatamente del Comitato « Forma di Governo », non vi è alcuna proposta di integrazione e di ampliamento delle materie oggetto dei referendum consentiti dalla Costituzione.

Potrei fare l'esempio dell'elezione diretta del Capo dello Stato e del primo ministro. In fondo, i problemi sul tappeto in questi anni, con riferimento alla modifica dell'assetto costituzionale, sono stati questi: purtroppo tali problemi sono stati sbrigativamente ignorati e messi da parte.

La questione del referendum ha un notevole spessore, anche con riferimento all'articolo 138 che, con la legge votata la scorsa settimana alla Camera, togliamo dalla materia che forma oggetto di inter-

vento riformatore. Si pensi alla riforma maggioritaria che può venire dalla vittoria dei « sì »; probabilmente avremo una riforma elettorale con la quale, in caso di vittoria dei « sì », si introdurrà, per l'elezione dei membri del Senato della Repubblica e probabilmente, per effetto estensivo, se così sarà, anche per quelli della Camera dei deputati, il sistema maggioritario.

L'articolo 138, come tutti sappiamo, richiede, soprattutto con riferimento al problema del referendum, determinati meccanismi che in fin dei conti garantiscono il ruolo e la forza dei parlamentari. Se in Parlamento si realizza un consenso pari ad una determinata percentuale, addirittura non si può ricorrere al referendum. Di fatto e sostanzialmente l'articolo 138 potrà essere riformato soltanto da una maggioranza che vinca in termini elettorali. Meccanismi che sono stati pensati in altri tempi e introdotti nell'attuale testo costituzionale per difendere la presenza del dissenso, al punto che solo a certe condizioni potevano scattare ulteriori meccanismi, nel momento in cui entrerà in vigore il sistema maggioritario, espleteranno una funzione esattamente opposta a quella desiderata. Eppure sull'articolo 138 non possiamo assolutamente intervenire.

Dico ciò perché a nostro avviso la principale lacuna delle due bozze presentate consiste nell'impedirci di discutere il problema della sovranità, questione sfiorata dal collega Miglio ieri, che in pratica è un problema di coordinamento tra gli articoli 1, 75 e 138. Sull'articolo 1 non possiamo discutere perché i principi fondamentali ci sono sottratti, sull'articolo 138 non possiamo discutere perché c'è sottratto e quindi non possiamo intervenire, per cui dobbiamo discutere solo dell'articolo 75. Il problema della sovranità è serio. Anche Sartori nel suo ultimo libro lo affronta con argomenti che fanno molto meditare. Non si può accettare l'impostazione per cui il corpo elettorale (ricordiamo che il popolo è sovrano) nel momento in cui esercita la propria sovranità la trasferisce e quindi se ne priva. È concepibile, esiste davvero una sovranità che

quando è esercitata è trasferita? Questo è il problema di fondo che va affrontato in relazione all'articolo 75 della Costituzione, per cui bisogna in qualche modo consentire al corpo elettorale non di votare soltanto e sempre per qualcuno, ma di votare una volta tanto per qualcosa. Noi potremo chiamare il corpo elettorale ogni settimana a votare per qualcuno e convincerlo che sta esercitando un potere democratico. Sappiamo però benissimo che sono soltanto i « qualcuno » che alla fine decideranno per qualcosa, ecco perché si tratta di affrontare meglio la questione e mi sembra che la lacuna sia molto consistente.

Attribuire al corpo elettorale ciò che la dottrina definisce il voto decisionale su questioni essenziali di grande momento, a noi sembra un passaggio fondamentale e delicato, sul quale però la Commissione bicamerale dovrebbe incentrare la propria attenzione: questo almeno è il nostro punto di vista. Diversamente tutto il dibattito di questi anni si ridurrà più che a difesa del nuovo, a difesa dell'esistente, se non addirittura ad un rafforzamento dell'esistente.

Un altro problema che poniamo e che non è stato adeguatamente affrontato è quello della rappresentanza. Tale problema riguarda senz'altro le funzioni delle due Camere, o di una sola, se il Parlamento sarà composto da una sola assemblea, ma soprattutto la loro composizione. Se non erro il collega Andreotti in un suo intervento ha sollevato tale questione. In pratica si tratta di decidere se la partitocrazia sia o meno uno sviluppo fisiologico del governo dei partiti, quando a governare sono soltanto essi. In effetti la Costituzione ha lasciato irrisolto tale problema, allorché ha stabilito che i partiti concorrono a determinare con metodo democratico la politica nazionale. La Costituzione lasciava capire che non soltanto i partiti dovevano determinare la politica nazionale, ma anche altri soggetti che però devono ancora essere individuati. Ora non si affronta neanche questo aspetto della questione, ossia non ci si preoccupa se altri soggetti possano concorrere con i partiti a

determinare la politica nazionale, e questo ci sembra un grave errore.

Occorre pertanto studiare il problema delle competenze, delle categorie che può essere affrontato esaminando anche il ruolo del CNEL. Vi è stato qualche accenno alla funzione di tale organismo che può essere agganciata al discorso fatto ieri dal professor Miglio. Si è fatto riferimento alla possibilità di attribuire potestà legislativa al CNEL per determinate materie, senza necessariamente arrivare alla creazione di una seconda Camera formata da membri di categorie professionali. Utilizzando le strutture esistenti, ma irrobustendone i poteri, si potrebbe addivenire ad una soluzione del genere, che può limitare oggettivamente l'espansione della partitocrazia.

Quando si sostengono queste tesi spesso vi è chi dice che si tratta dei soliti discorsi sul corporativismo o sul neocorporativismo (come in passato a proposito del sindaco si è detto, ad esempio, che si trattava dei soliti discorsi autoritari), però può darsi che i tempi finiscano per dare ragione non a noi – ciò avrebbe scarso significato – ma ad un principio fondamentale: nella società moderna la competenza non può essere un fatto eventuale ma deve diventare un fatto strutturale se davvero si vuole portare avanti una buona amministrazione.

Vi è poi il problema del governo. Il professor Miglio ha sostenuto una tesi che non ci trova d'accordo, in particolare per quanto riguarda lo Stato regionale. Essa però ha una sua logica e una sua coerenza perché, mentre prevede un rafforzamento del potere delle regioni, crea al centro, con l'elezione diretta del primo ministro, un elemento di forte unificazione. Alla fine, qualunque schieramento, anche il nostro che non è attento a sviluppi dello Stato unitario in senso regionalistico, di fronte ad una soluzione che prevede l'elezione diretta del primo ministro e che quindi rappresenta un momento di unione e di raccolta, da questo punto di vista, della nazione su una scelta fondamentale, potrebbe comprendere, se non accettare, come bilanciamento un ampliamento dei poteri regionali. Quando invece si rimane

fermi sull'impianto assembleare, lo si rafforza o addirittura lo si peggiora e al tempo stesso si attua un'apertura nei confronti del regionalismo, il problema si aggrava nel senso che le soluzioni che potrebbero avere una certa coerenza diventano perdenti e creano più problemi di quanti ne risolvano. Anche su questo aspetto occorre meditare.

La stessa linea viene seguita anche per quanto riguarda il presidente della Repubblica: non solo non si apre al presidenzialismo ma, nel timore che in futuro possa essere eletto un nuovo presidente della Repubblica simile a Cossiga, è stato presentato un emendamento all'articolo 88 con il quale in sostanza si stabilisce che il presidente della Repubblica non debba contare nulla privandolo del potere di sciogliere le Camere, l'unico potere reale che attualmente ha. Non voglio pensare che fra trent'anni potrebbe esistere un Parlamento di inquisiti che non è possibile sciogliere; i fatti però ci dicono che una simile ipotesi potrebbe verificarsi; allora, in base al meccanismo ipotizzato, se il Capo dello Stato non può intervenire, il Parlamento potrebbe sciogliersi solo per opera dei parlamentari stessi. Questo potere, riconosciuto solo ai parlamentari – fatto inedito della proposta presentata – può portare addirittura alla creazione di governi attraverso la sfiducia costruttiva proprio per evitare lo scioglimento delle Camere. In altre parole, in momenti di crisi, si potrebbe giungere a proporre ed eleggere il primo ministro per evitare lo scioglimento; in questo modo il meccanismo della sfiducia costruttiva verrebbe a funzionare in modo opposto a quello per il quale è stato introdotto. Ecco perché il ruolo del capo dello Stato, anche nella Costituzione così come è stata formulata, non può essere privato di un potere che ha una sua logica.

Adirittura contraddittoria ci pare la soluzione ipotizzata quando si sostiene che il Capo dello Stato designa il candidato primo ministro che viene votato dall'Assemblea. Attualmente, l'atto è perfetto nel momento in cui il Capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio, il quale presta

giuramento: in questo caso ha un senso che sia il Capo dello Stato a nominare il primo ministro; ma nel momento in cui il Parlamento elegge il Capo di Governo, si può procedere all'elezione avendo un unico candidato scelto dal Capo dello Stato? Questa mi sembra una soluzione veramente particolare, perché nel momento in cui si procede ad un'elezione, necessariamente deve esservi una competizione perciò devono scendere in campo almeno due candidati. Nel meccanismo proposto, invece, il Presidente della Repubblica sceglie il candidato e la votazione avviene soltanto su di esso. Se il Presidente, ad esempio sceglie un candidato e la maggioranza del Parlamento ne preferisce un altro, la proposta del Capo dello Stato potrà risultare bocciata due volte. Qual'è la *ratio* di un meccanismo del genere? A che serve dare al Presidente della Repubblica la possibilità di proporre per due volte un solo candidato, in un meccanismo di tipo elettivo che prevede un voto da parte del Parlamento?

È chiaro, a mio avviso, che fin dal primo momento, dovrebbe essere ammessa più di una candidatura.

Con riferimento alla questione regionale, vorrei dire che ho notato alcune incoerenze — che desidero porre in evidenza — soprattutto per quanto riguarda la parte nella quale si afferma che i pubblici uffici sono organizzati con regolamento o con statuto sulla base di principi stabiliti dalla legge. Ovviamente, poiché si parla dei pubblici uffici in generale, ci si riferisce alla legge nazionale. Però, in altra parte, quando si parla di pubblici uffici regionali si afferma che essi vengono organizzati con regolamenti regionali.

In sostanza, vi è una serie di incongruenze, anche dal punto di vista tecnico, che mettono in evidenza ...

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Dov'è l'incongruenza?

DOMENICO NANIA. Mi riferisco all'articolo 97 che recita come segue: « I pubblici uffici — qui sembra si parli dei

pubblici uffici a livello nazionale — sono organizzati con regolamenti o con statuti regionali ». Credo che gli statuti regionali intervengano sui pubblici uffici regionali; oppure questi intervengono sui pubblici uffici dei ministeri? Non credo. L'articolo prosegue: « sulla base di principi stabiliti dalla legge ». Credo si parli della legge nazionale.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. No.

DOMENICO NANIA. Allora va chiarito.

All'articolo 121 si stabilisce poi che i pubblici uffici regionali sono organizzati con regolamenti. Ho citato questo esempio per evidenziare che vi sono alcuni aspetti da chiarire.

Inoltre, ciascuno di noi deve meditare sul fatto che il comune non è più un ente che rappresenta la cellula primordiale dello Stato. Il comune, nella struttura che si viene a creare, rappresenta la cellula primordiale della regione: non esiste un doppio binario per cui esso rappresenta anche lo Stato, tant'è che la regione può intervenire in materia che riguarda l'organizzazione del comune e della provincia. Questa è una scelta che si può fare — non voglio entrare nel merito — ma non vi è dubbio che si assume, in tal modo, una posizione troppo forte.

Tale forma di Stato interviene in generale su determinate materie, ma in sostanza non ha più alcuna articolazione, cioè si limita a mantenere un rapporto con le regioni e basta; per quanto riguarda la base dell'edificio, cioè comuni e provincie, lo Stato non può assolutamente intervenire, per non dire del fatto che i principi contenuti nella cosiddetta legge organica, com'è definita nel testo del Comitato « Forma di Stato », o legge di principio in generale, non hanno come destinatario il cittadino.

Il cittadino italiano, cioè, non può invocare la violazione dei principi contenuti nella legge organica, secondo la proposta suggerita dall'onorevole Labriola, perché i principi di cui alla legge organica vincolano soltanto la regione e quindi soltanto

quest'ultima può eccepire. Andiamo al confronto in queste condizioni ed in questo modo. Penso – e concludo il mio ragionamento – che forse è il caso di confrontarsi anche fra i due Comitati per verificare, prima di andare ad uno scontro aperto, se vi sia la possibilità di trovare un punto di equilibrio nuovo che ci consenta di andare avanti più speditamente.

MARCELLO STAGLIENO. Non debbo aggiungere nulla a quanto ha detto il senatore Miglio, ma siccome si fanno delle *petitio principii* vorrei farne una anch'io di carattere tecnico. L'elezione diretta del *premier*, come sostengono gli studi a livello europeo a cominciare da Debrè e da Capitant, che hanno preparato la Costituzione francese della Quinta Repubblica (poi variata in senso presidenziale), non comporta un governo presidenziale ma uno di carattere squisitamente parlamentare perché deve passare attraverso l'approvazione del Parlamento, sulla base (con la simultaneità elettiva di *premier* e Parlamento) del principio *aut simul stabunt aut simul cadent*. Non vi è nessun pericolo di peronismo, che vi sarebbe soltanto estendendo la legislatura e sottraendo al Parlamento la possibilità, con la sfiducia costruttiva, di sciogliere simultaneamente il Parlamento stesso e di deporre il primo ministro.

DIEGO NOVELLI. Il senatore Miglio non era contrario in linea di principio ad una elezione diretta dell'esecutivo.

PRESIDENTE. Per economia dei nostri lavori pregherei il senatore Maccanico di fornire una prima risposta alle osservazioni dell'onorevole Nania.

ANTONIO MACCANICO, Presidente del Comitato « Forma di Governo ». Signor presidente, preferirei fornire una risposta domani in sede di replica. Inoltre, vorrei chiarire che ho riferito al posto del collega Miglio che si è dimesso e perciò, come tale, sarò il portavoce della maggioranza della Commissione: tuttavia ciò non significa che io sia d'accordo su tutto quanto è stato fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, desidera intervenire questa sera?

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Poiché temo che domani eventi interni della vita del mio partito potrebbero rendere difficile la mia partecipazione ai lavori, vorrei fare qualche brevissima osservazione sulla forma di governo in qualità di membro del Comitato; non parlerò invece della forma di Stato, della quale ho il dovere di dare conto in quanto relatore.

Per quanto riguarda la forma di governo intendo fare soltanto due osservazioni, che prego il collega ed amico Maccanico di intendere come contributo ad una definizione più mirata del testo e non come una critica di carattere radicale. Se ho ben compreso, molto di quello che può apparire contraddittorio, o comunque difficilmente compatibile, nel testo inerente alla forma di governo nasce dalla non felice scelta del termine elezione per quanto riguarda l'atto che affida l'ufficio di Presidente del Consiglio. Sappiamo che mai come nel diritto costituzionale *nomina sunt substantia rerum* e quindi bisogna stare molto attenti. Se il termine è stato scelto in maniera razionale e meditata, allora esso si colloca nel quadro della forma di governo assembleare e non in quello della forma di governo parlamentare, perché l'elezione è un atto di preposizione fatto sulla base di un giudizio estimativo da parte di un collegio. Questa è l'elezione e quindi la fonte è costituita dalla scelta del Parlamento: è il classico governo di assemblea e non il governo parlamentare.

Quest'ultimo, invece, è forma di governo che sorge in rapporto alla costituzione di un requisito sostanziale di validità e non del procedimento di formazione dell'organo circa il consenso politico dell'organo rappresentativo. Nella forma di governo parlamentare il Governo è nominato da altro soggetto che non è il Parlamento; quest'ultimo non nomina, più esattamente non forma il Governo. Il Governo è formato da altro (intendendosi per altro il Presidente della Repubblica, il Capo

dello Stato, il re nel regime monarchico e, nelle ultime versioni dei regimi semimonarchici, il Presidente della Camera, come avviene nel caso svedese, dove il sovrano è ridotto a titolare ereditario di un ufficio del cerimoniale dello Stato). In ogni caso, se il Parlamento elegge il Presidente del Consiglio, si tratta di governo assembleare.

Per sciogliere tutti questi nodi, alcuni dei quali sono anche sostanziali, dovremmo decidere se è confermata la scelta, che a me sembrava fosse stata fatta – e che comunque condivido – della forma di governo parlamentare, perché se così è, tutto si dipana in maniera logica: sia il Presidente della Repubblica a nominare il *premier*, intervenga poi la fiducia politica all'atto della nomina di quest'ultimo, non del Governo (quindi fiducia al *premier*) ed il Governo sia poi nominato con atto del *premier*, il quale, avendo ottenuto una fiducia politica, è costituito in organo del potere esecutivo. Cambia tutto? No, ammetto che questa è solo una misura di razionalizzazione, però non cambia neanche poco. Infatti il rafforzamento della figura del *premier* implica un'attenuazione del fenomeno invasivo dei partiti sul Governo, ma risolve anche una serie di questioni di non poco momento relative ai rapporti intragovernativi, perché naturale corollario di questo è il potere di revoca del ministro, nonché un diverso rapporto fra *premier* e ministro.

Nel momento in cui costruiamo la fattispecie in questo modo, non compiamo un piccolo ma un notevole passo nel quadro del mantenimento del governo parlamentare. Ciò consente anche di rivedere la questione – e qui sono d'accordo su alcuni rilievi avanzati – del potere dissolutivo del Capo dello Stato. Effettivamente l'idea di immaginare che tale potere sia escluso dal novero di quelli attribuiti dal Presidente della Repubblica e sia fatto risalire ad una sorta di autodecomposizione della Camera elettiva mi pare una misura che va contro l'idea della razionalizzazione e soprattutto – mi appello al presidente Iotti ed al senatore Andreotti, che sono due

autorevoli costituenti qui presenti – fa strame di un principio che il costituente ha inteso realizzare.

È stata una delle intuizioni più felici del costituente repubblicano: questo concetto supera quello monarchico, tra l'altro insincero, della parità tra gli organi costituzionali ed è piuttosto quello della equiordinazione, nel senso che ogni organo costituzionale non è sovrano bensì sottoposto al controllo di altro organo costituzionale e a sua volta titolare di controlli su altri organi costituzionali. È una sorta di concezione stellare in cui la garanzia nasce dal fatto che nessuno è sovrano e ciascuno è legato da una serie di controlli: il Parlamento può porre il Presidente della Repubblica in stato d'accusa, ma questi può sciogliere le Camere; il Governo deve avere la fiducia del Parlamento, ma a sua volta è autonomo da esso perché non è obbligato a dimettersi se una sua proposta viene respinta e perché deriva la sua nomina dall'atto del Presidente della Repubblica. Dunque, esiste una tendenziale equiordinazione e ritengo che debba essere mantenuto questo tipo di equilibrio.

Alcune misure e norme contenute nel testo provvisorio predisposto dal Comitato « Forma di Governo » sono molto felici e vanno preservate. Mi riferisco alla delegificazione e ad una corretta revisione generale del sistema delle fonti (in merito dovremmo aggiungere qualcosa relativamente al trasferimento delle norme internazionali nel diritto interno, secondo una richiesta che la dottrina più valida nel campo del diritto internazionale avanza da tempo).

Devo invece esprimere una seria riserva, che credo non potrà trovare dissenso motivato, sulla cosiddetta facoltà di richiamo. In proposito dobbiamo bene intenderci; parlo per me stesso ed anche per tutte le autorità dello Stato che entrano in « crisi affettiva » quando si pone in discussione la parità tra le due Camere. Se la « culla » è prefigurata, come deve essere, in una attribuzione costituzionale di competenze, il richiamo non può che essere eccezionale ed organico. Attenzione: è pericolosissima l'idea di attribuire ad un

terzo di una Camera la facoltà di richiamo di una legge approvata dall'altra Camera. In questo modo si ricadrebbe nel Governo compromissorio, nel *cogobierno*, perché questa norma comporterebbe che la maggioranza dovrebbe concordare con la minoranza il merito dei provvedimenti, perché quest'ultima disporrebbe dell'arma del richiamo. Dobbiamo escludere tale ipotesi, che ci farebbe tornare nella parte meno feconda e meno vitale della prima fase della Repubblica.

Invece, dobbiamo fare un'altra ipotesi, senatore Maccanico.

ANTONIO MACCANICO, *Presidente del Comitato « Forma di Governo »*. Non sono io l'autore di tale proposta. Sono d'accordo con lei.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Mi sto rivolgendo al mio interlocutore, cioè a lei come relatore supplente del senatore Miglio. So bene che lei è d'accordo con me.

Dunque, dobbiamo fare un altro ragionamento; è questa una considerazione conclusiva perché sto per affrontare una parte che non c'è e non ci poteva essere quando ha concluso i suoi lavori il Comitato « Forma di Governo ». Oggi sappiamo qualcosa che allora non si sapeva e di cui dobbiamo tenere conto.

Mi riferisco alla legge elettorale, in merito alla quale l'orientamento è chiaramente per un sistema maggioritario preordinato alla formazione di una maggioranza e di una minoranza. La vera stabilità non è certo l'ingessatura del sistema ma deriva dalla possibilità di un ricambio fisiologico della classe dirigente ogni certo numero di

anni. Bisogna allora prevedere quei diritti e quelle garanzie che non erano necessari nel sistema del *cogobierno*. Bisogna prevedere, ad esempio, che l'inchiesta parlamentare sia affidata ad una scelta dell'opposizione, così come appare giusta una limitazione dei poteri normativi plenari del Governo, senza però l'introduzione di quella facoltà rimessa ad un terzo della Camera, che significherebbe contraddire tutto quello che abbiamo già detto ed ammettere che siamo ancora nella democrazia incompiuta. Ma, allora, perché facciamo la riforma?

Queste affermazioni vengono dal rappresentante di un gruppo parlamentare che con tranquillità si orienta verso una prospettiva istituzionale in cui la più logica delle previsioni, speriamo la più fallace, è quella di diventare opposizione. È evidente, infatti, che cambieranno tutte le regole nel nuovo sistema e prevedo – spero che i fatti mi smentiscano – un salutare periodo di opposizione. Dunque, le mie considerazioni non sono dettate dall'interesse di possibile socio delle maggioranze ma solo da motivi istituzionali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani, alle 17,30.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 22.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

